SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1961

(120ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Estensione dei benefici di cui alla legge 5 agosto 1951, n. 1085, a tutto il personale della cessata Amministrazione austro-ungarica » **(1351)** (*D'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2101
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2101
MOTT, *relatore* 2101

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 195, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61 » **(1561) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2100
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2100
DE LUCA, *relatore* 2100

« Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto » **(1678) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2101, 2104, 2105, 2117
CENINI 2104
GIACOMETTI . . . . . *Pag.* 2104, 2117
MOTT, *relatore* 2101, 2105
PARATORE 2104
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2103
RODA 2103
RUGGERI 2104, 2117
SPAGNOLLI 2105

« Agevolazioni tributarie a favore della Società finanziaria cantieri navali - Fincantieri » **(1679) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2118
SPAGNOLLI, *ff. relatore* 2118

« Devoluzione all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza e al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della Pubblica sicurezza, delle pensioni e degli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valore militare concesse, come ricompense collettive, rispettivamente a reparti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » **(1682) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2117, 2118
DE LUCA, *relatore* 2117, 2118
RUGGERI 2118

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertone, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Giacometti, Mott, Paratore, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 195, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61 » (1561)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 195, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61 ».

Riprendiamo la discussione sul disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 195, concernente il prelevamento di lire 265.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1960-61.

DE LUCA, *relatore.* Il disegno di legge è già stato discusso, solo ne è stata procrastinata l'approvazione in quanto la Commissione aveva espresso il desiderio di conoscere la destinazione dei 200 milioni di lire assegnati per il capitolo n. 98 del Ministero dell'interno. Mi risulta che tale destinazione riguarda opere assistenziali. Comunque, in proposito potrà essere molto più preciso il Sottosegretario di Stato De Giovine.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non vi è stata una destinazione specifica dei 200 milioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 195, in quanto essi sono stati impiegati genericamente per maggiori spese richieste da opere assistenziali. Per esaminare dettagliatamente la destinazione di tale somma occorrerebbe compulsare tutti i volumi riguardanti le centinaia di migliaia di sussidi elargiti sotto molteplici causali; solo così si potrebbe avere un rendiconto esatto della destinazione della suddetta somma. La cosa, ovviamente, è praticamente impossibile. Io penso che basti alla Commissione di sapere che la somma di cui il disegno di legge si propone di approvare il prelevamento è stata destinata alle maggiori esigenze determinatesi nel campo delle opere assistenziali.

DE LUCA, *relatore.* A mio giudizio le precisazioni dell'onorevole Sottosegretario sono tali da soddisfare l'esigenza manifestata dalla Commissione, tenuto anche conto della modestia della cifra di 200 milioni di maggiori spese rispetto ai 2 miliardi e 200 milioni dello stanizamento iniziale. Pertanto invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri: « Estensione dei benefici di cui alla legge 5 agosto 1951, n. 1085, a tutto il personale proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica » (1351)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti, De Unterrichter e Spagnolli: « Estensione dei benefici di cui alla legge 5 agosto 1951, numero 1085, a tutto il personale proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica ».

M O T T , *relatore*. Signor Presidente, sono pronto a riferire su questo disegno di legge, ma debbo peraltro preannunciare una mia proposta di modificazione.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho preso visione dell'emendamento che l'onorevole relatore intende proporre e, pur dichiarandomi di massima favorevole al suo accoglimento, desidero chiedere un breve rinvio della discussione per poter studiare la formulazione del testo.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario, rinvio la discussione del disegno di legge ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto » (1678)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O T T , *relatore*. Nella ricerca di nuove e maggiori entrate, che possano servire a coprire nuove spese, è arrivata la volta delle tasse di bollo sui documenti di trasporto.

Col disegno di legge in esame si propongono ritocchi in aumento ad alcune voci della tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato con la legge 24 febbraio 1953, n. 153; una riduzione all'1 per cento della normale aliquota del 3 per cento della tassa sugli abbonamenti di viaggio rilasciati ad operai, studenti e impiegati; la possibilità di riduzione del trattamento di tassazione di documenti di trasporto merci su linee automobilistiche internazionali quando vi sia reciprocità; l'obbligo di emettere lettere di vettura o similari documenti a chi trasporta merci con autocarro per conto di terzi, e infine la soppressione dell'abbuono del 2 per cento concesso finora a chi richiedeva la bollazione di documenti di trasporto per un importo non inferiore alle 10.000 lire, cioè per chi anticipava il pagamento della tassa.

La innovazione costituita dall'obbligo di emettere documenti di trasporto fatto al trasportatore di merci con autocarro per conto terzi (emissione finora facoltativa e servente a regolare rapporti sorgenti tra privati dal servizio del trasporto di cose), porta naturalmente la possibilità di un controllo maggiore per il fisco, accanto ad una noia maggiore per il trasportatore. Probabilmente qui avremo un discreto aumento del fondo contravvenzione.

Per quanto riguarda i ritocchi in aumento della tassa, si possono fare le seguenti osservazioni di carattere generale:

1) se per le voci fisse di tassazione l'aumento può essere considerato un adeguamento di essa al mutato valore della moneta dal 1948 ad oggi, per la tassazione *ad valorem* o a percentuale invece questo aumento è un vero aumento di imposta;

2) sono escluse da ritocchi le tasse riguardanti i trasporti effettuati direttamente dall'Azienda ferroviaria statale. È un nuovo piccolo trattamento di privilegio fatto all'Azienda pubblica, del quale si dovrebbe tener conto qualora veramente si passasse ad un bilancio autonomo e sola-

mente economico delle Ferrovie dello Stato. Incidentalmente faccio rilevare che l'aggettivo « virtuale » della tabella ha il significato contrario di « reale ». Si potrebbe migliorare anche la forma letterale delle leggi con il variare della moda;

3) risulta pure una discriminazione di tassazione dei documenti di trasporto tra le voci fisse dei trasporti marittimi (moltiplicate mediamente per 4) e quelle dei trasporti aerei e terrestri (moltiplicate mediamente per 10).

Scendendo ai particolari dei ritocchi della tassa dei documenti di trasporto su strada, si trovano le proposte:

a) di aumentare dell'1 per cento la tassa sui documenti di trasporto delle linee automobilistiche provinciali;

b) di aumentare dell'1,50 per cento quelli delle linee interprovinciali;

c) di aumentare del 2 per cento quelli delle linee automobilistiche internazionali (salva la facoltà di adeguamento per reciprocità);

d) di aumentare del 3 per cento quelli delle linee automobilistiche di gran turismo e di gite turistiche.

Il parere della 9ª Commissione — di cui darò ora lettura — è favorevole, con rassegnazione; tale è pure il parere del vostro relatore, considerando che da queste proposte si aspetta un incremento di entrata di circa 5 miliardi di lire.

« Il disegno di legge n. 1678 — dice il parere della 9ª Commissione (Industria) — riguardante " ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto ", che viene sottoposto al parere di questa Commissione, si ispira al concetto di perequazione tributaria di un settore finora non interessato, mediante ritocchi ed innovazioni suggerite dall'opportunità.

« La tariffa proposta si differenzia da quella in vigore non già nella sostanza bensì nella misura del tributo, il quale viene incrementato — a seconda dei casi e con appropriazione — da 2 a 12 volte quello attuale ad eccezione della misura del tributo sui documenti di trasporto delle Ferrovie dello Stato, che è rimasto invariato; mentre sono stati apportati ritocchi per quanto concerne:

a) i documenti di trasporto delle linee automobilistiche provinciali, la cui tassa proporzionale viene maggiorata dell'1 per cento;

b) quella sui documenti di trasporto delle linee automobilistiche interprovinciali che viene maggiorata dell'1,50 per cento;

c) quella sui documenti di trasporto delle linee automobilistiche internazionali che viene maggiorata del 2 per cento;

d) la tassa sui documenti di trasporto relativi alle linee automobilistiche di gran turismo e alle gite turistiche che viene maggiorata del 3 per cento.

« Infine si è provveduto ad alcune innovazioni agevolative con la riduzione dell'1 per cento della tassa per gli abbonamenti rilasciati ad operai, studenti ed impiegati, consentendo anche la possibilità di concedere esenzioni o riduzioni del tributo per le linee automobilistiche internazionali in reciprocità di trattamento.

« Innovazione importante è costituita dall'obbligo di emettere la lettera di vettura o documento equipollente fatto al trasportatore di merci con autocarri per conto terzi; mentre precedentemente trattavasi di facoltà consentita al committente ed al vettore per regolare i rapporti fra loro sorgenti dal trasporto di cose (articoli 1683 e seguenti del Codice civile).

« Considerato il basso valore oggi rappresentato da lire 10.000, si è proceduto alla soppressione della disposizione concernente l'abbuono del 2 per cento a favore degli esercenti che richiedono la bollazione dei documenti di trasporto per un importo di tassa non inferiore alle lire 10.000 suddette.

« L'esigenza per lo Stato di aumentare le proprie fonti di entrata in tutti i settori, doveva indubbiamente tenere presente la opportunità di non trascurare nessun campo dell'azione fiscale, in quanto in tal modo gli interventi stessi intesi a realizzare maggiori entrate potessero operare pressochè in ogni campo, determinando dei gravami più ripartiti e sopportabili.

« In quanto quindi alle valutazioni dei riferimenti sopra accennati che hanno posto in evidenza sia pure sommariamente gli aumenti apportati nel settore delle tasse di bollo sui documenti di trasporto, sembra si possa concludere con l'esprimere parere favorevole al disegno di legge sul quale la 5ª Commissione porterà il più attento ed approfondito esame dovendo deliberare nel merito e determinare le nuove tasse di bollo da applicare sui documenti di trasporto ».

P E C O R A R O, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Se la Commissione lo ritiene opportuno sono in grado di fare anche una esposizione analitica sull'incremento del gettito, che sommariamente può valutarsi come segue:

a) per le Ferrovie dello Stato: 1) per aumenti nella tariffa dei prezzi, circa un miliardo;

b) per le linee automobilistiche: 1) per l'aumento della tassa proporzionale, un miliardo e 500 milioni di lire; 2) per l'aumento delle tasse fisse, un miliardo e 750 milioni di lire; 3) per l'istituzione della obbligatorietà della lettera di vettura per trasporto merci su strada, 350 milioni di lire: complessivamente, quindi, sono 4 miliardi e 600 milioni. Tenuto tuttavia conto della espansione delle linee automobilistiche e dei servizi turistici il suddetto importo può arrotondarsi a 5 miliardi.

R O D A. Vorrei ritornare su una questione di carattere generale: non so se questo è l'ennesimo, o l'ennesimo moltiplicato *x*, o moltiplicato *x* più uno di quei provvedimenti che con linguaggio figurato e non poco felice abbiamo definiti « raschiamento del fondo del barile ».

Noi siamo alla presenza, da diversi mesi a questa parte, di una finanza di rattoppo: è di ieri, per esempio, il provvedimento degli aumenti, sotto un certo aspetto indiscriminati, dei canoni per la concessione del l'utilizzazione delle spiagge e arenili; è dell'altro ieri un altro aumento, pure indiscriminato, riguardante il ritocco delle addizionali eccetera. Ma se si va avanti di questo passo è chiaro che una visione organica delle esigenze del Paese si dimostra di non averla. Attuando ritocchi indiscriminati qui e là, senza un piano organico, si finisce per creare ed esercitare una pressione anarchica sul contribuente, la quale non soltanto esaspera contraddizioni tra imposte personali progressive dirette e imposte indirette, ma riesuma ed aggrava le imposte borboniche feudali. Ritengo che anche la maggioranza sia d'accordo con questa mia osservazione, soltanto che la maggioranza si stringe nelle spalle, dicendo che manca il tempo per procedere ad una revisione totale ed organica di tutto il nostro sistema tributario. Dicendo così, a mio parere, voi perdete l'autobus, e lo perdete nel momento più felice della nostra economia, negli anni del miracolo: e se non facciamo un ritocco, una revisione totale in questi anni, delle cosiddette vacche grasse, mi sapete dire quando si riuscirebbe a farla?

Farò una elencazione precisa — e mi propongo di presentarla — di tutti i provvedimenti innumeri che sono stati approvati in questi ultimi tempi e che si limitano semplicemente ad un aumento delle aliquote preesistenti, che cioè esistevano un anno o due anni fa, e che obbedivano ad una certa necessità di incrementare le entrate dello Stato. Ad un certo momento abbiamo varato un sistema organico — sotto un certo aspetto — di imposizioni fiscali, quello di cinque o sei anni fa ... Quando si incomincia peraltro indiscriminatamente a toccare tutti i tasti neri del pianoforte, senza che vi sia un'armonizzazione scritta preventivamente, non salta fuori nient'altro che un bailamme di note e suoni stonati.

Penso pertanto di rivolgere una preghiera al Presidente e al vice Presidente della Commissione, affinchè prima di discutere un altro provvedimento di questo tipo si faccia una bella discussione, che impegni la Commissione per una, due, tre o più sedute, nel corso delle quali ci si venga a dire che cosa si deve fare, perchè così non si può andare avanti: il contribuente non sa esattamente che cosa deve pagare, ma nemme-

no noi sapremo mai che tipo di finanza noi stiamo attuando nel nostro Paese.

P R E S I D E N T E . Devo ricordare al senatore Roda che la sua osservazione è già stata praticamente condivisa e accolta dallo stesso Ministro delle finanze, il quale ha infatti chiesto personalmente di poter venire in Commissione, in una apposita seduta, ad illustrare quelle che sono le linee della politica finanziaria che il Ministero intende attuare; e noi abbiamo già stabilito che subito dopo le ferie natalizie e forse anche prima sarà tenuta una riunione solo per tale scopo.

P A R A T O R E . Intanto però si continuano ad aumentare le tariffe.

P R E S I D E N T E . Si tratta, in verità, di una semplice tassa di bollo, ossia una di quelle imposizioni che inevitabilmente devono di tanto in tanto essere adeguate al valore corrente della moneta.

R U G G E R I . Abbiamo già avuto modo di esprimere il nostro parere su metodi simili, che non approviamo, e quindi è ovvio che non approveremo nemmeno il disegno di legge in esame. Non lo approveremo anche perchè, mentre si aumentano delle semplici tasse di bollo, continuano, nel campo delle imposte, evasioni fiscali addirittura scandalose. Così facendo si denuncia praticamente la impossibilità di coprire organicamente le spese che si determinano nello Stato moderno. Mentre, per esempio, per volere della maggioranza, abbiamo assistito alla archiviazione della legge sulle aree fabblicabili, legge che si trova da anni bloccata, si deve assistere a dei continui piluccamenti che non risolvono il problema generale. Oltre tutto è sicuro il Governo di poter far fronte con simili provvedimenti, del genere di quello della imposta sui dischi — a tanto si è arrivati senza il nostro consenso — agli impegni della conduzione dello Stato? Noi crediamo di no ed è per questo che siamo persuasi che si continuerà con questo sistema dei provvedimenti parziali e non si affronterà invece il problema nel suo complesso.

Per un po' di tempo noi abbiamo aderito al sistema degli aggiornamenti alle imposte, però da questo momento diciamo che ogni tipo di aggiustamento delle aliquote è una contraddizione e quindi noi ci dichiareremo sempre contrari, non per preconcetto ma perchè speriamo che la nostra opposizione indurrà il Governo — se la maggioranza capirà il valore dell'invito — a rivedere il problema nel suo complesso. Si è detto che non c'è tempo. Perchè mai? Non si tratta mica di questioni che nascono da un giorno all'altro. Variamo dei piani decennali; ebbene, mi pare che sarebbe logico contemporaneamente rivedere sotto l'aspetto globale anche il problema delle entrate. E la responsabilità di non averlo fatto e di non volerlo ancora fare è chiaro che ricade sul Governo, così come l'ulteriore aggravarsi della situazione.

Per tali motivi noi ci dichiariamo contrari al disegno di legge in esame.

G I A C O M E T T I . Abbiamo l'assicurazione che il Ministro delle finanze verrà da noi ad illustrarci un piano concreto delle imposte. Io peraltro, senatore Ruggeri, non mi faccio soverchie illusioni e do per scontato il fatto che la maggioranza ci porterà un insieme di disegni di legge che noi non potremo approvare.

Comunque, quello in esame mi sembra un progetto che possa anche essere preso in considerazione. Pertanto dichiaro che noi ci asterremo dalla votazione del provvedimento, ma che partecipiamo alla discussione.

C E N I N I . A parte la questione generale del problema della organica revisione del sistema fiscale, che comporterebbe del tempo, resta il fatto che noi abbiamo accettato di aggiornare in diversi punti vari aspetti delle entrate e che pertanto il provvedimento in esame, rientrando tra questi aspetti, è da approvare, tanto più che si tratta di lievi ritocchi di adeguamento. Oltre tutto c'è il parere favorevole della Com-

missione industria, che ci induce ad approvare il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Mi sembra sia il caso di far rilevare che, anche se si procedesse ad una riforma organica e generale finanziaria — sulla cui opportunità siamo tutti d'accordo — i provvedimenti di legge particolari per adeguamento in determinati settori ci saranno sempre, perchè ci sono sempre stati e perchè non potranno mai essere evitati, dipendendo essi da fattori contingenti imprevedibili nel loro mutare.

S P A G N O L L I . Anch'io sono d'accordo sul fatto che non è il caso di richiamarsi alle esigenze di una riforma generale, e che comunque è opportuno attendere la relazione che il Ministro stesso ha proposto di svolgere in Commissione. Per quanto riguarda il disegno di legge in discussione, è chiaro che si tratta per la maggior parte di adeguamenti in ordine a situazioni inevitabilmente modificatesi dal 1948 ad oggi. E dopo tutto si tratta anche di avallare delle facilitazioni, non soltanto delle maggiori imposizioni, ragione per cui il provvedimento soddisfa le esigenze di una visione di carattere sociale che ci deve trovare tutti concordi. Infatti, anche là dove l'argomento investe questioni internazionali, si tratta di una misura di reciprocità. Pertanto esprimo l'opinione che il provvedimento sia da approvare.

M O T T , *relatore*. In sostanza si è adeguata la tassazione di un particolare settore alla nuova situazione. Per esempio, visto lo sviluppo dei trasporti aerei, è stata aumentata la tassa per tale settore, che prima godeva di enormi facilitazioni, mentre si è salvata la situazione delle Ferrovie dello Stato. Quindi c'è anche una visione oggettiva della nuova situazione dei trasporti che va al di là di quelle che possono essere le esigenze di maggiori entrate da parte dello Stato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La tariffa allegato *A* annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Do ora lettura della tabella contenente la nuova tariffa:

TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

Reti, Linee e Mezzi di Trasporto	Articoli della Tariffa	Indicazioni relative ai Trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporzionali per ogni cento lire	Modo di pagamento	NOTE
Linee ferroviarie a scartamento ordinario ed a scartamento ridotto, navi traghetto gestite dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e linee automobilistiche sostitutive.	1	Persone	*a*) Biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria o ridotta:				
			per ciascun viaggiatore (1)	2	3	Virtuale	
			b) Biglietti di doppia corsa o di andata e ritorno:				
			per ciascun viaggiatore	2	3	id.	
			c) Per ogni biglietto di abbonamento settimanale o festivo	2	3	id.	
			d) Per ogni biglietto di abbonamento di altra specie a tariffa ridotta	2	3	id.	
			e) Per ogni biglietto di abbonamento a tariffa ordinaria	2	3	id.	
	2	Bagagli, animali e velocipedi	Per ogni scontrino di spedizione o contromarca o riscontro . .	3	3	id.	
	3	Merci	Lettere di vettura o altro documento di trasporto:				
			a grande velocità:				
			a) a collettame (2) .	3	3	id.	

(1) Sono esenti i biglietti per i trasporti d'importo non superiore a L. 20 e quelli rilasciati per trasporti sulle Ferrovie metropolitane nel percorso urbano.
(2) Compresi i pacchi ferroviari, per ogni pacco, e il bestiame a capo. La tassa non è applicabile alla spedizione dei giornali.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

Reti, Linee e Mezzi di Trasporto	Articoli della Tariffa	Indicazioni relative ai Trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporzionali per ogni cento lire	Modo di pagamento	NOTE
			b) a carro completo o considerato come tale	100	3	Virtuale	
			a piccola velocità:				
			a) a collettame (1) .	3	1	id.	
			b) a carro completo o considerato come tale	100	1	id.	
Linee esercitate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (Servizio internazionale).	4	Merci	Lettera di vettura od altro documento di spedizione o di trasporto a grande ed a piccola velocità:				
			a) a collettame . .	3	—	id.	
			b) a carro completo o considerato come tale	100	—	id.	
Biglietti delle vetture letto sulle ferrovie.	5	Persone	Biglietti per occupazione di posti nelle vetture letto sulle ferrovie:				La tassa è dovuta indipendentemente dalle vigenti tasse erariali sui prezzi dei trasporti.
			nei treni accelerati, diretti e direttissimi, per ogni posto . . .	80	—	id.	
			nei treni celeri (di lusso) per ogni posto	100	—	id.	
Linee automobilistiche, sovvenzionate o meno dallo Stato, concesse in via definitiva.	6	Persone, bagagli, animali, velocipedi e merci.	Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e riscontri per il trasporto e la consegna delle cose e				La tassa proporzionale è dovuta anche sull'importo degli abbonamenti. Per gli abbonamenti rilasciati ad operai, studenti ed impiegati la tassa è ridotta all'1 per cento.

(1) Compresi i pacchi ferroviari, per ogni pacco, e il bestiame a capo.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

Reti, Linee e Mezzi di Trasporto	Articoli della Tariffa	Indicazioni relative ai Trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporz. per ogni 100 lire	Modo di pagamento	*NOTE*
			degli animali (1), relativi a:				Per la tassa fissa di bollo sulle tessere e i biglietti di abbonamento veggasi l'articolo 9 della presente tariffa.
			a) linee extraurbane e provinciali	—	4	Virtuale	
			b) linee extraurbane e interprovinciali . .	—	4,50	id.	
			c) linee internazionali (2)	—	5	id.	
			d) Linee di gran turismo	—	6	id.	
Linee automobilistiche autorizzate in via provvisoria.	7	Persone, animali, velocipedi, bagagli e merci.	Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e riscontri per il trasporto e la consegna delle cose e degli animali (1) relativi a:			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (3). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	La tassa di bollo di cui contro è stabilita per ciascun biglietto in ragione di ogni cento lire; per l'applicazione di essa le frazioni di prezzo inferiori a lire cento vanno arrotondate per ciascun biglietto a cento lire intere. La tassa proporzionale è dovuta anche sull'importo degli abbonamenti. Per gli abbonamenti rilasciati ad operai, studenti ed impiegati, la tassa è ridotta a lire 1 per ogni cento lire o frazione di esse. Per la tassa fissa di bollo sulle tessere ed i biglietti di abbonamento veggasi l'articolo 9 della presente tariffa.
			a) linee extraurbane e provinciali	—	4		
			b) linee extraurbane e interprovinciali . .	—	4,50		
			c) linee internazionali (2)	—	5		

(1) Le lettere di vettura sono soggette alle tasse di cui all'articolo 10 della presente tariffa.
(2) Per esigenze dei traffici o quando sussista reciprocità di trattamento tributario possono essere concesse esenzioni e riduzioni dal pagamento della tassa con decreto del Ministro per le finanze.
(3) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

Reti, Linee e Mezzi di Trasporto	Articoli della Tariffa	Indicazioni relative ai Trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporz. per ogni 100 lire	Modo di pagamento	NOTE
			d) linee di gran turismo	—	6		
			e) gite turistiche effettuate con autobus	—	6		
Autotrasporti extraurbani effettuati con autoveicoli pel trasporto di persone, compresi i servizi di noleggio.	8	Persone, bagagli, animali, velocipedi e merci.	Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e riscontri per il trasporto e consegna delle cose ed animali (1)	—	4	Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
Trasporti sulle ferrovie esercitate dalla industria privata, sulle linee tramviarie extraurbane, sulle linee di navigazione interna extraurbane e linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato concesse in via definitiva o autorizzate provvisoriamente ed autotrasporti extraurbani con autovetture o con autocarri attrezzati e collaudati pel trasporto di persone.	9	Persone	Tessere o biglietti di abbonamento:			Marche o bollo a punzone. Qualora la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	E'dovuta una sola tassa per ogni anno quando la tessera o il biglietto pur riguardando un abbonamento rinnovabile mensilmente, bimestralmente, trimestralmente o semestralmente, non debba essere rinnovato nell'anno decorrente dalla data in cui l'abbonamento stesso è stato iniziato.
			se l'abbonamento è consentito a prezzi normali	200	—		
			se l'abbonamento è concesso a prezzi ridotti	100	—		
			Tessere gratuite, escluse quelle di servizio:				
			valide per un periodo di tempo non superiore a tre mesi . .	400	—		
			valide per un periodo di tempo superiore a tre mesi fino ad un anno	1000	—		

(1) Le lettere di vettura sono soggette alle tasse di cui all'articolo 10 della presente tariffa.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

Reti, Linee e Mezzi di Trasporto	Articoli della Tariffa	Indicazioni relative ai Trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporz. per ogni 100 lire	Modo di pagamento	*NOTE*
Trasporti terrestri (articolo 1683 e segg. del Codice Civile).	10	Merci (1).	Lettere di vettura o altri documenti equipollenti redatti nello Stato: per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:			Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.	Per ogni lettera di vettura o altro documento cumulativi la tassa di bollo dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie delle marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione o le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette, nel caso che le lettere di vettura e gli altri documenti creati nello Stato per trasporti con mezzi diversi dalle ferrovie o dalle tramvie e le lettere di vettura ed i documenti per trasporti ferroviari provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di colli con marche o cifre numeriche a serie, anche progressive in corrispondenza ai colli o con l'indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette oppure si tratti di spedizioni effettuate mediante colli o vagoni in aggruppamento. Nel caso di trasporti di merci alla cui esecuzione concorra l'opera di più vettori, l'obbligo della emissione del documento e del pagamento
			a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli	50	—		
			b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 Kg. .	50	—		
			c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 Kg. .	100	—		
			d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg. e per spedizioni di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli .	200	—		

(1) Ogni trasporto di merci effettuate per conto di terzi deve risultare da apposito documento da emettersi ed assoggettarsi alla tassa stabilita dalla presente tariffa a cura del vettore. La tassa deve corrispondersi sul documento destinato a restare in possesso del vettore nonchè su quello che accompagna la merce. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai trasporti di cose sulle linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato, sulle ferrovie esercitate dalle industrie private e sulle tramvie a trazione meccanica, nonchè ai trasporti effettuati con mezzi a trazione animale e con carretti a mano e ai trasporti di bagagli e cose, accompagnati o no, eseguiti a mezzo di autoservizi di linea.

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

Reti, Linee e Mezzi di Trasporto	Articoli della Tariffa	Indicazioni relative ai Trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporz. per ogni 100 lire	Modo di pagamento	*NOTE*
							della relativa tassa, compete ad ogni singolo vettore salvo che il documento di trasporto contenga l'indicazione dell'intero percorso e il primo vettore assuma la responsabilità del trasporto per l'intero percorso.
Trasporti terrestri (articolo 1683 e segg. del Codice Civile).	11	Merci	Lettere di vettura o altri documenti equipollenti provenienti dall'estero: per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio: *a*) se il peso complessivo della merce non supera i 20 Kg. . *b*) se il peso complessivo della merce supera i 20 Kg.	 50 200	 — —	Per gli esemplari di cui si faccia uso nello Stato per la prima volta col presentarli alla Dogana la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli Uffici doganali. Per gli esemplari di cui in ogni altro caso si faccia uso nello Stato, la tassa si riscuote mediante punzone oppure mediante marche, le quali, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'articolo 18 del decreto Presidenziale 5 giugno 1953, n. 492.	

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

Reti, Linee e Mezzi di Trasporto	Articoli della Tariffa	Indicazioni relative ai Trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporz. per ogni 100 lire	Modo di pagamento	*NOTE*
Navigazione marittima.	12	Persone	Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggeri (1):			Bollo a punzone.	
			a) per collegamenti tra scali nel Mediterraneo	5	—		
			b) per collegamenti tra scali del Mediterraneo e scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra e per collegamenti fra scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra	100	—		
Navigazione marittima.	13	Bagagli, animali e velocipedi	Riscontri per il trasporto e per la consegna di bagagli, animali e velocipedi (2) .	10	—	Bollo a punzone.	
Trasporti marittimi (articolo 460 del Codice della navigazione).	14	Merci	Polizze di carico redatte nello Stato: per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio: *a*) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg.			Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltre che dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione ed impressione della data.	Per ogni polizza di carico la tassa di bollo dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie delle marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione e le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette nel caso in cui le polizze di carico, tanto se create nello Stato che provenienti dallo estero, contengano la descrizione di merci

(1) Sono esenti da tassa i biglietti di imbarco per gli emigranti considerati tali dall'art. 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.
(2) Le polizze di carico sono soggette alle tasse di cui all'articolo 14 della presente tariffa

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

Reti, Linee e Mezzi di Trasporto	Articoli della Tariffa	Indicazioni relative ai Trasporti		Tasse dovute		Modo di pagamento	NOTE
		Oggetto del trasporto e documenti relativi		Fisse	Proporz. per ogni 100 lire		
			qualunque sia il numero dei colli	15	—		spedite a più destinatari o commissionari, oppure, pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di collo con marche o cifre numeriche a serie anche progressive in corrispondenza ai colli e con la indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette.
			b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 Kg.	30	—		
			c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 Kg.	40	—		
			d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg.	80	—		
			e) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli:				
			se da scalo a scalo nello Stato . . .	80	—		
			se destinate a porti esteri del Mediterraneo	160	—		
			se destinate a scali oltre il Canale di Suez o lo stretto di Gibilterra	240	—		
Trasporti marittimi (articolo 460 del Codice della navigazione).	15	Merci	Polizze di carico provenienti dall'estero: per ogni esemplare e, se l'esemplare è com-			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale. Per gli esemplari di cui si faccia uso	

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

Reti, Linee e Mezzi di Trasporto	Articoli della Tariffa	Indicazioni relative ai Trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporz. per ogni 100 lire	Modo di pagamento	NOTE
			posto di più fogli, per ogni foglio:			nello Stato per la prima volta col presentarli alla Dogana, la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli Uffici doganali. Per gli esemplari di cui in ogni caso si faccia uso nello Stato, la tassa si riscuote mediante punzone oppure mediante marche, le quali, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.	
			a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli	15	—		
			b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 120 Kg.	80	—		
			c) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg.	80	—		
			d) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli:				
			se provenienti da porti esteri del Mediterraneo	160	—		
			se provenienti da scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra	240	—		
Trasporti aerei.	16	Persone	Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggeri	600	—	Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed	

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

Reti, Linee e Mezzi di trasporto	Articoli della Tariffa	Indicazioni relative ai Trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi		Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporz. per ogni 100 lire	Modo di pagamento	NOTE
						annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
Trasporti aerei	17	Bagagli e animali	Bollettini dei bagagli e lettere di trasporto degli animali	300	—	Marche o bollo a punzone. Qualora la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.	
Trasporti aerei (articolo 958 del Codice della navigazione).	18	Merci	1) Lettere di trasporto aereo redatte nello Stato: per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio: *a*) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli	50	—	Marche o bollo a punzone o in modo virtuale. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.	La tassa di bollo, per ogni lettera di trasporto aereo, dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie di marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione o le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette. nel caso in cui le lettere di trasporto aereo per trasporto con aeromobili, sia redatte nello Stato che provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure, pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di colli con marche o cifre numeriche a serie anche progressive in corrispondenza ai colli e con la indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette.
			b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 Kg. .	50	—		
			c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi	100	—		
			d) per il trasporto di più colli del peso				

Segue: TARIFFA DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI

Reti, Linee e Mezzi di Trasporto	Articoli della Tariffa	Indicazioni relative ai trasporti: Oggetto del trasporto e documenti relativi	Tasse dovute: Fisse	Tasse dovute: Proporz. per ogni 100 lire	Modo di pagamento	NOTE
		complessivo da oltre 20 a 120 Kg.	200	--		
		e) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli:				
		se da scalo a scalo nello Stato	200	—		
		se destinate a scali all'estero	400	—		
		2) Lettere di trasporto aereo provenienti dall'estero:			Marche o bollo a punzone o in modo virtuale. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.	
		per ogni esemplare, e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:				
		a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli	50	—		
		b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 120 Kg.	200	—		
		c) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg.	200			
		d) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli	400	--		

La metto ai voti.

(*È approvata*).

Metto ora in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, nuovi termini, modalità e forme di pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto previste dalla tariffa allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

(*È approvato*).

G I A C O M E T T I . Noi socialisti ci asteniamo dal votare il provvedimento.

R U G G E R I . Noi comunisti dichiariamo di votare contro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Devoluzione all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza e al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della Pubblica sicurezza, delle pensioni e degli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare concesse, come ricompense collettive, rispettivamente a reparti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1682)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Devoluzione all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza e al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della Pubblica sicurezza, delle pensioni e degli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare concesse, come ricompense collettive, rispettivamente a reparti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le pensioni e gli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare, concesse come ricompense collettive a reparti, disciolti o tuttora esistenti, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono devoluti, rispettivamente, all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, e al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, e successive modificazioni.

D E L U C A , *relatore*. Si tratta di un provvedimento di limitatissima portata finanziaria, con il quale si intende disciplinare il sistema delle pensioni e degli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare, concesse come ricompense collettive a reparti, disciolti o tuttora esistenti, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Vi sono 155 mila lire assegnate annualmente a titolo di pensioni al Corpo della guardia di finanza per medaglie al valor militare e decorazioni e 10.000 lire assegnate al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per medaglie al valor militare. In base alla legge 24 dicembre 1951, n. 1674, assegni e pensioni vengono devoluti per l'assistenza degli orfani di guerra dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Con il provvedimento in esame si intende stabilire la stessa norma anche per i Corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza. È necessario un provvedimento a parte in quanto, come sapete, tutto ciò che viene stabilito per l'Esercito, la Marina e

l'Aeronautica non riguarda automaticamente le Guardia di finanza e la Pubblica sicurezza, che sono Corpi i quali dipendono rispettivamente dal Ministero delle finanze e dal Ministero dell'interno. Si tratta di somme modestissime la cui devoluzione per l'assistenza a favore degli orfani di guerra mi sembra più che legittima.

Ritengo di non dover spendere altre parole, trattandosi di una cifra esigua, e, viceversa, di finalità ottime; e quindi mi permetto di pregare la Commissione di voler approvare il disegno di legge in esame.

R U G G E R I . Mi chiedo solo se sia necessario un provvedimento di legge per delle somme così modeste.

D E L U C A , *relatore*. Il dispositivo di legge è necessario non tanto per la cifra odierna quanto perchè domani può darsi che si tratti di stanziare cifre nettamente maggiori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie a favore della Società finanziaria cantieri navali-Fincantieri » (1679)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie a favore della Società finanziaria cantieri navali-Fincantieri ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli atti e contratti stipulati per la esecuzione delle operazioni finanziarie demandate alla Società « Finanziaria Cantieri Navali-Fincantieri », con sede in Roma, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, sono soggetti alle imposte fisse minime di registro ed ipotecarie nella misura di lire 2.000.

Data l'assenza del relatore, senatore Oliva, prego il senatore Spagnolli, se non si fanno osservazioni, di voler riferire sul provvedimento.

S P A G N O L L I , *ff. relatore*. Il disegno di legge all'esame della nostra Commissione non presenta alcuna particolare difficoltà, e pertanto merita di venire dai colleghi tranquillamente approvato. Ricorderò solo che, essendo state a suo tempo concesse alla Società finanziaria meccanica-Finmeccanica agevolazioni tributarie, per determinate operazioni dirette al conseguimento delle finalità statutarie, non si poteva non estendere le medesime agevolazioni alla Società finanziaria cantieri navali-Fincantieri (nella quale sono state raggruppate, mediante enucleazione dalla « Finmeccanica », le società operanti nel settore dei cantieri navali e delle produzioni con tale settore connesse), in quanto svolge le medesime attività e persegue i medesimi scopi. Poichè la « Fincantieri » non godeva finora delle agevolazioni disposte in favore della « Finmeccanica », con la conseguenza che le aziende in essa inquadrate, le quali sono, poi, in definitiva, quelle che, in quanto beneficiarie dei finanziamenti, pagano i tributi dovuti dalla Finanziaria stessa, si sono venute a trovare in una situazione di inferiorità rispetto a quella preesistente alla loro enucleazione dalla « Finmeccanica », si è ritenuto doveroso ed equo predisporre il disegno di legge sottoposto al nostro esame, che ritengo la nostra Commissione possa senz'altro approvare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari